

*Estratto*

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

# ARCHIVIO GIURIDICO

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

*Direttori*

GIUSEPPE DALLA TORRE  
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI  
Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

MARIO CARAVALE  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA  
Pres. Em.  
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO  
Prof. Em. Università  
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

JAVIER FRANCISCO  
FERRER ORTIZ  
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI  
Ord. Università di  
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA  
Prof. Em. Università  
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO  
Ord. Università della  
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI  
Ord. Università  
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI  
Prof. Em. Università  
di Firenze

PAOLO MENGOLZI  
Prof. Em. Università  
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO  
Cat. Universidad  
de Huelva

ALBERTO ROMANO  
Prof. Em. Università  
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 4 2020



STEM Mucchi Editore

### ***Direttori***

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti – Università di Macerata

Gianni Santucci – Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma

Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano

Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

## *Norme e criteri redazionali*

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Giuseppe Musolino

## **BENI E ATTIVITÀ NEGOZIALE *IURE* PRIVATORUM DEGLI ENTI ECCLESIASTICI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO\***

SOMMARIO: 1. La giurisdizione italiana. L'aspetto soggettivo. – 2. *Segue*. L'aspetto oggettivo e la competenza della giurisdizione italiana. – 3. L'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica nel proprio ordine: alcune esemplificazioni. – 4. Le attività riguardanti contratti e beni di proprietà privata degli enti ecclesiastici. Prime considerazioni. – 5. La conclusione di contratti. – 6. L'osservanza delle limitazioni al diritto di proprietà. Considerazioni generali. – 7. La disciplina delle immissioni.

### 1. *La giurisdizione italiana. L'aspetto soggettivo*

L'ampia diffusione in Italia di enti, con i relativi beni e attività, espressione della presenza operosa della Chiesa cattolica, pone la questione innanzitutto della giurisdizione su di essi nonché della normativa applicabile.

Al fine di verificare la possibilità e i termini in cui gli enti ecclesiastici possono essere oggetto della giurisdizione italiana, è necessario operare una distinzione di carattere soggettivo e una di carattere oggettivo.

In riferimento agli aspetti soggettivi, si distingue fra 'enti centrali della Chiesa cattolica' ed 'enti ecclesiastici civilmente riconosciuti' in Italia<sup>1</sup>. Con riguardo agli 'enti centrali', l'art. 11, Trattato del Laterano<sup>2</sup>, come noto, prevede che siano esen-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Su tale distinzione, fra gli altri, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2014<sup>5</sup>, p. 205 ss. e soprattutto p. 354 ss. Circa la disciplina degli enti ecclesiastici, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 2015<sup>4</sup>, p. 329; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino, 1999; EAD., *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, 1983.

<sup>2</sup> Il Trattato è stato reso esecutivo – con i quattro allegati annessi, e al Concordato – con l. 27 maggio 1929, n. 810; e inserito nell'art. 7 Cost. Con ri-

ti da ogni ingerenza da parte dello Stato<sup>3</sup>.

Gli altri enti della Chiesa cattolica sono riconosciuti civilmente come enti ecclesiastici quando hanno un fine di religione o di culto purché esso sia costitutivo ed essenziale. Tale fine sussiste di diritto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi, i seminari, e gli enti equiparati: per essi l'autorità governativa non deve ac-

---

ferimento alle norme costituzionali sul fenomeno religioso (e, in particolare, alla loro formazione), G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 17 ss.; ID., *Il fattore religioso nella costituzione - Analisi e interpretazioni*, Torino, 2003<sup>2</sup>; e, con riguardo al rapporto fra Costituzione e diritto canonico, ID., *Sulle ascendenze canonistiche delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso*, in questa *Rivista*, 1989, p. 5.

In generale, per considerazioni circa i rapporti fra Chiesa e comunità politica, si segnala da ultimo G. DALLA TORRE, *Ancora sui rapporti tra Chiesa e comunità politica. Considerazioni attorno ad una recente pubblicazione*, in *Ius ecclesiae*, 2019, p. 315. Sull'art. 7 Cost., fra gli altri, F. FINOCCHIARO, *Principi fondamentali, Commento all'art. 7 Cost.*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, p. 321. Sulla disciplina pattizia afferente agli enti ecclesiastici, G. DALLA TORRE, *Considerazioni sull'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, in *Studi in onore di A. Loiodice*, vol. I, Bari, 2012, p. 711; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 323; R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 339; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino, 1997; F. FINOCCHIARO, voce *Enti ecclesiastici*. II) *Enti ecclesiastici cattolici*, in *Enc. giur.*, vol. XII, Roma, 1989. Quanto al c.d. 'Terzo Settore', si rimanda a M. GREGO, P. RONCHI, *Gli "Enti religiosi civilmente riconosciuti" nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio pragmatico?*, in *Quad. dir. e pol. ecclesiastica*, 2018, p. 367; A. FUCCELLO, *Gli enti religiosi nel "terzo settore" tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, *ibidem*, p. 441.

<sup>3</sup> Al riguardo, Cass. pen., 17 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, II, c. 444, ha deciso che per obbligo di non ingerenza dello Stato si intende il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento nell'organizzazione e nell'azione degli enti centrali della Chiesa cattolica, e fra queste la giurisdizione; per Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516, in *Dir. eccl.*, 2003, II, p. 211, tale norma non ha dato luogo a una rinunzia pattizia dello Stato all'esercizio della propria giurisdizione, nelle materie civile e penale (per illeciti verificatisi sul suolo nazionale, causati da condotte svoltesi in spazi extraterritoriali della Santa Sede), per quelle attività di tali enti che, pur svolte in territorio della Santa Sede, producano effetti in territorio italiano; Corte Cost., 8 giugno 1988, n. 609, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 2802.

certare nient'altro, al fine del riconoscimento della personalità giuridica italiana, che l'appartenenza ad uno dei tipi elencati<sup>4</sup>.

Per tutti gli altri enti ecclesiastici, l'autorità governativa italiana deve valutare, caso per caso, quale attività svolgano effettivamente, ossia accertare se l'ente sia diretto in modo costitutivo ed essenziale all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari o all'educazione cristiana<sup>5</sup>.

La giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'annoverabilità di un ente ecclesiastico fra quelli centrali della Chiesa, esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato, è necessario che esso sia dotato di personalità giuridica e che rientri fra gli organismi che, come le congregazioni, i tribunali e gli uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo<sup>6</sup>.

Fra gli enti centrali, che risultano essere una diretta dipendenza della Santa Sede, ad esempio è stata qualificata la Pontificia Opera di assistenza (ora assorbita dalla *Caritas internationalis*), operante nel settore dell'assistenza in Italia:

---

<sup>4</sup> In materia, *ex multis*, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 332; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 212; S. CREMA, *Questioni in tema di attività negoziale degli enti ecclesiastici*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1311.

<sup>5</sup> Cfr. Cons. St., sez. I, 4 aprile 2001, n. 235, in *Cons. Stato*, 2001, I, p. 2405, secondo cui, inoltre, ai sensi degli artt. 1, 2, 3, l. 20 maggio 1985, n. 222, le fondazioni appartengono al novero degli enti ecclesiastici oggetto di un preventivo provvedimento canonico di erezione o approvazione (ma non incardinati nella costituzione gerarchica della Chiesa cattolica), per le quali il fine rilevante va accertato di volta in volta nella procedura di riconoscimento; Cons. St., sez. I, 21 marzo 2001, n. 1008, *ibidem*, p. 2402.

P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, cit., p. 11, evidenzia che gli enti ecclesiastici vengono disciplinati dal legislatore concordatario e pattizio, considerando centrale per tale categoria il dato formale, sempre ricorrente, del loro collegamento organico con l'ordinamento confessionale.

<sup>6</sup> Così, Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516, cit.



agli effetti dell'ordinamento italiano, costituisce un ente pubblico estero<sup>7</sup>.

Si è, poi, giudicato che non costituisce un ente centrale la Radio Vaticana. Ciò poiché essa, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è indicata, nella costituzione apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 (art. 186), soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte della Curia romana<sup>8</sup>.

Ricordiamo, peraltro, che è stata costituita dal Pontefice regnante, con Lettera Apostolica *L'attuale contesto comunicativo* del 27 giugno 2015, in forma di *Motu Proprio*, la Segreteria per la Comunicazione. A tale Dicastero è affidato il sistema comunicativo della Santa Sede, integrando tutte le realtà che, in diversi modi si sono occupate della comunicazione (e, quindi, oltre alla Radio Vaticana, il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa della Santa Sede, il Centro Televisivo Vaticano, il Servizio Internet Vaticano, la Tipografia Vaticana, il Servizio Fotografico, L'Osservatore Romano, la Libreria Editrice Vaticana)<sup>9</sup>.

Si deve evidenziare come la giurisprudenza giunga, talvolta, a conclusioni improprie, sembrando ridurre anche enti dipendenti dalla Santa Sede a meri enti ecclesiastici. Al riguardo, risulta emblematico un arresto, riguardante una lite giuslavoristica di un'università pontificia rispetto alla quale si è deciso che le controversie con gli istituti ecclesiastici di educazione e istruzione della Chiesa cattolica, operanti sul territorio italiano, rientrano nella giurisdizione dello Stato italiano. Si è invocata, in proposito, l'inapplicabilità del principio di non ingerenza, fissato dai trattati internazionali, in quanto

---

<sup>7</sup> Al riguardo, Cass., sez. un., 18 dicembre 1979, n. 6569, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 1544, secondo cui i rapporti di lavoro dei relativi dipendenti sono sottratti per diritto internazionale alla giurisdizione italiana.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2003, n. 22516, cit.

<sup>9</sup> Sul *Motu proprio* menzionato, si segnala P. CAVANA, *Gli enti centrali della Chiesa, in Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNÌ, Studium edizioni, Roma, 2019, p. 101 ss., secondo cui questo provvedimento inciderebbe sull'interpretazione dell'art. 11 del Trattato del Laterano, avendo ricondotto la Radio Vaticana fra gli enti centrali della Chiesa cattolica.

esso non si estenderebbe agli atti meramente gestori, nozione in cui è stata inclusa la costituzione e l'interruzione di un rapporto di lavoro<sup>10</sup>.

Può osservarsi che le fluttuazioni in materia della giurisprudenza di legittimità sembrano comunque suggerire la tendenziale e progressiva affermazione di un orientamento restrittivo verso l'immunità giurisdizionale; ciò ogniqualvolta vengano coinvolti diritti di un lavoratore. Tali fluttuazioni, tuttavia, «tradiscono una notevole incoerenza nell'applicazione di principi che vengono piegati a seconda delle circostanze a soluzioni del tutto inaccettabili»<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass., sez. un., ord., 18 settembre 2017, n. 21541, in *Guida al diritto*, 2017, fasc. 41, p. 95, su cui si vedano: J. PASQUALI CERIOLI, *Giurisdizione italiana ed "enti centrali della Chiesa Cattolica": tra immunità della Santa Sede e (intatta) sovranità dello Stato in re temporali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 34 del 2017, pp. 1-36; S. CARMIGNANI CARIDI, *Il Giudice italiano e le Università Pontificie: un "rapporto" controverso*, *ivi*, n. 39 del 2018, pp. 1-41.

Cass., sez. un., 1° agosto 2011, n. 16847, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, p. 1141, ha ritenuto competenza del giudice italiano la controversia sul rapporto di lavoro di un dipendente del Pontificio Collegio Americano del Nord, poiché dal punto di vista soggettivo tale ente non appare annoverabile fra gli enti centrali della Chiesa cattolica; App. Roma, 4 maggio 2000, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 225, ha ritenuto, invece, che il giudice italiano non ha giurisdizione sul ricorso d'urgenza con cui la parte di un contratto con un ente vaticano (nella specie, la *Peregrinatio ad Petri sedem*) lamenta la posizione dominante di questo ex art. 33, l. 10 ottobre 1990, n. 287, sia perché nello Stato Città del Vaticano non vi è altra autorità che quella della Santa Sede, sia perché gli enti centrali della Chiesa sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano.

<sup>11</sup> In questi termini, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 323. Sulla questione dei rapporti di lavoro con organizzazioni confessionali di tendenza, anche: A. LICASTRO, *Il regime giuridico delle organizzazioni confessionali di tendenza, tra garanzie costituzionali "forti" e interpretazioni "omologanti" (o "abroganti"?) della Corte di giustizia UE*, in *Quad. dir. e politica ecclesiastica*, 2018, p. 863; P. CERIOLI, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiose nel "nuovo" diritto ecclesiastico europeo*, *ivi*, 2013, p. 71; R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della "fede" del prestatore e del percettore d'opera*, Napoli, 2008; F. ONIDA, *Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione europea*, in *Dir. eccl.*, 2001, p. 905.

2. *Segue. L'aspetto oggettivo e l'applicazione della giurisdizione italiana*

Oltre alla distinzione di carattere soggettivo, vi è quella oggettiva, avente riguardo al tipo di attività posta in essere dall'ente ecclesiastico.

Se, da un lato, un non recente arresto di merito ha giudicato che le procedure canoniche e i provvedimenti degli organi centrali della Chiesa cattolica godono di piena autonomia nell'ordinamento statale italiano in base a un interesse costituzionalmente garantito di libera esplicazione della stessa Chiesa, con la conseguenza che i rimedi contro eventuali errori sono regolati nell'ambito dell'ordinamento canonico<sup>12</sup>, dall'altro, in generale, l'immunità dalla giurisdizione italiana della Chiesa cattolica (e degli enti che ne sono emanazione legittima secondo l'ordinamento canonico) assume carattere eccezionale, e può riguardare solo atti che siano espressione diretta dell'esercizio della potestà di imperio di altro ente sovrano, ovvero emanati dal soggetto quale ente sovrano.

Ciò viene giustificato alla luce sia dell'interpretazione dell'art. 11, Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929, secondo cui, come noto, «Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali)», sia della norma consuetudinaria di diritto internazionale *par in parem non habet jurisdictionem*, recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 10 Cost.<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. App. Roma, 16 marzo 1979, in *Dir. eccl.*, 1981, II, p. 326.

<sup>13</sup> In proposito, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 35 s., osserva che la Costituzione esprime un concetto di sovranità strutturalmente aperta ad altre sovranità, con l'apertura all'ordinamento internazionale, all'ordinamento dell'Unione Europea, agli altri ordinamenti statuali, grazie al disposto degli artt. 10 e 11 Cost. Tale concezione della sovranità risulta funzionalmente riguardata come un potere ordinatore ed organizzatore degli individui e degli ordinamenti (significativo in tal senso l'art. 1, Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, dove Stato e Chiesa si impegnano 'alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese').

Chiarito quanto sopra, in ogni caso, gli atti e le attività di natura privatistica in Italia, sia degli enti centrali della Chiesa cattolica sia degli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, sono soggetti alla giurisdizione del giudice italiano, non applicandosi l'art. 11, Trattato del Laterano, che esclude la giurisdizione italiana solo riguardo a quelle attività di carattere pubblicistico che rappresentano un'estrinsecazione della sovranità della Chiesa<sup>14</sup>.

Gli enti ecclesiastici appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa cattolica: a) sono disciplinati, quanto a struttura e a modalità di costituzione, dal diritto canonico, e lo Stato italiano riconosce loro la personalità giuridica senza accertarne il fine di religione e di culto; b) hanno piena capacità di agire nell'ordinamento giuridico italiano, sia per le attività lucrative sia per quelle non lucrative; c) sono soggetti, per le attività diverse da quelle di religione e di culto alle leggi italiane e al relativo regime tributario, nel rispetto della loro struttura e finalità.

Per gli enti *de quibus*, l'atto costitutivo è il decreto di riconoscimento (emesso dal Presidente della Repubblica) della loro qualità di organismi civilmente riconosciuti, e il loro statuto è individuato nelle disposizioni di diritto canonico e nelle finalità, anche educative e caritative, individuate dalla legge italiana<sup>15</sup>.

Se «gli enti ecclesiastici si trovano in una posizione di indubbia specialità, dovuta alla loro finalizzazione e strutturazione religiosa», tale posizione speciale concerne ed è limitata solo alla loro struttura e alla loro attività costitutiva ed essenziale<sup>16</sup>. Ciò comporta, a motivo della loro natura religiosa,

---

Sull'art. 10 Cost., fra gli altri, A. CASSESE, *Principi fondamentali, Commento all'art. 10 Cost.*, in *Comm. Cost.*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, p. 461.

<sup>14</sup> Così, ad es., Trib. Brescia, 9 luglio 1999, in *Dir. eccl.*, 2001, II, p. 60. In dottrina, fra gli altri, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 230.

<sup>15</sup> Si veda Cons. St., sez. I, 12 aprile 2000, n. 311, in *Cons. Stato*, 2000, I, p. 1937.

<sup>16</sup> Si veda A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano,

una tutela maggiormente analitica di quella stabilita per gli enti in generale<sup>17</sup>.

3. *L'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica nel proprio ordine: alcune esemplificazioni*

Sottratte alla giurisdizione italiana sono le questioni riguardanti diritti e procedure riconosciuti dall'ordinamento canonico, pur se involgenti cittadini italiani.

Per esempio, difetta di giurisdizione il giudice italiano in ordine alla controversia relativa all'uso di banco da parte del fedele all'interno di un edificio di culto cattolico. Si tratta, infatti, di una questione concernente l'uso di un potere discrezionale dell'autorità ecclesiastica circa l'esercizio e le modalità del culto<sup>18</sup>.

Si è, inoltre, giudicato che il giudice italiano non ha giurisdizione rispetto a un'azione risarcitoria promossa da un cittadino verso un giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno, che il giudice medesimo avrebbe tenuto in un processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio celebrato a norma dell'art. 8, Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con l. n. 121 del 1985. Infatti, gli atti compiuti dal giudice ecclesiastico nel processo canonico e la conformità degli stessi al diritto canonico, in generale, e alle regole processuali relative, in particolare, in quanto funzionali all'attività processuale e interni al processo stesso, non possono essere oggetto di sindacato del giudice italiano. Ciò in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla viola-

---

2005, p. 134.

<sup>17</sup> Sul punto, M. RICCA, *Diritto e religione. Per una sistemica giuridica*, Padova, 2002, p. 9.

<sup>18</sup> In questi termini, si veda Cass., sez. un., 9 ottobre 1990, n. 9928, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 611. Per quanto riguarda il diritto di banco in chiesa, si rimanda a G. MUSOLINO, *Superficie. Sopraelevazione*, nella collana *Strumenti del diritto. Diritti reali*, a cura di P. Boero e G. Musolino, Bologna, 2019, p. 365 ss.

zione delle leggi ecclesiastiche, espressa dal canone 1401, n. 2 del *Codex Iuris Canonici*, sia alla regola fondamentale della separazione e indipendenza degli ordini dello Stato e della Chiesa cattolica, espressa dall'art. 7, comma 1, Cost.<sup>19</sup>.

Si è, infine, ritenuta non configurabile una servitù di uso pubblico su una chiesa cattolica appartenente a un beneficio ecclesiastico. La norma di cui all'art. 831 c.c. salvaguardia, invero, in termini di assolutezza, la *destinatio ad cultum* degli edifici cattolici, pur non comportando alcuna demanialità degli stessi.

Anche la servitù di uso pubblico, così come ogni altra servitù, è caratterizzata da un *pati* o da un *non facere*. L'esercizio del culto cattolico, da parte del *populus fidelium*, non comporta, in maniera manifesta, alcun *pati* o alcun *non facere*, rispetto all'edificio appartenente a un beneficio ecclesiastico, essendo la stessa, istituzionalmente, diretta e destinata a quell'esercizio.

Il diritto del fedele cattolico di accedere alla chiesa *de qua*, per trattenersi in preghiera o per partecipare alle liturgie che vi si celebrano, non può, pertanto, essere ricondotto a una servitù di uso pubblico a rilievo culturale, elidendosi nella *dicitio ad cultum* l'elemento causale e funzionale della medesima servitù<sup>20</sup>.

Ricordiamo, infine, l'arresto secondo cui, nel giudizio di opposizione di terzo, che i fedeli di una comunità cattolica pongano avverso la sentenza di condanna di un sacerdote al rilascio di chiesa parrocchiale e dei beni ad essa inerenti, resa in base a provvedimento disciplinare canonico di rimozione di detto sacerdote dalla titolarità del beneficio ecclesiastico, non è configurabile una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, Trattato del Laterano, sotto il profilo che tale norma assegnerebbe efficacia ai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica senza consentire un sindacato giurisdizionale sui medesimi, atteso che la controversia investe le

---

<sup>19</sup> Così, si pronunzia Cass., sez. un., 6 luglio 2011, n. 14839, in *Giust. civ.*, 2012, I, p. 745.

<sup>20</sup> Cfr. Trib. Locri, 31 luglio 1980, in *Nuovo dir.*, 1981, p. 134.

sole conseguenze dell'indicata situazione alla stregua dell'ordinamento italiano<sup>21</sup>.

4. *Le attività riguardanti contratti e beni di proprietà privata degli enti ecclesiastici. Prime considerazioni*

Gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, quando *iure privatorum utuntur*, come nel caso di attività contrattuale (per esempio, stipulazione di contratti di compravendita, di appalto, d'opera intellettuale) oppure di fattispecie in cui è in discussione l'uso di beni di proprietà privata (sottoposti *ex art.* 831 c.c. alle regole del codice civile, in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano<sup>22</sup>), appaiono tenuti, al pari degli altri soggetti giuridici, all'osservanza delle norme di relazione e, in genere, della legislazione italiana riguardante le specifiche attività, fermo restando il carat-

---

<sup>21</sup> Si veda Cass., 8 febbraio 1983, n. 1034, in *Dir. eccl.*, 1983, II, p. 95.

<sup>22</sup> Sui beni degli enti ecclesiastici e sugli edifici di culto, in base all'art. 831 c.c., A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2013<sup>2</sup>, *passim*; J. MINAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale (cann. 1257-1258)*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 7; A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979<sup>5</sup>, p. 367; R. RESTA, *Dei beni pubblici*, in F. DE MARTINO, R. RESTA, G. PUGLIESE, *Della proprietà*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1976<sup>4</sup>, p. 142; P.G. CARON, voce *Proprietà ecclesiastica*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, p. 184; P. FEDELE, voce *Beni ecclesiastici. Diritto ecclesiastico*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, p. 189; V. DEL GIUDICE, voce *Beni ecclesiastici. Diritto canonico*, *ibidem*, p. 206.

Sui beni ecclesiastici vincolati per il loro valore storico o artistico, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 17 luglio 1998, n. 666, in banca dati *De Jure*, Giuffrè, ha deciso che ad essi, destinati al soddisfacimento di esigenze di culto, si applica la normativa *ex artt.* 8, l. 1° giugno 1939, n. 1089, e 5, l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica del nuovo concordato fra Stato e Chiesa cattolica. Non è necessaria, però, la previa intesa con l'autorità ecclesiastica, prevista dalle norme citate, finalizzata al rilascio del nulla-osta, da parte della sovrintendenza, per l'esecuzione di lavori edilizi relativi a beni sottoposti al vincolo, qualora tali beni, sebbene appartengano a un ente ecclesiastico e si trovino in prossimità di un edificio di culto, abbiano autonomia strutturale e siano adibiti funzionalmente a scopi che non strettamente di culto.

tere di tendenza che alcune di queste possono assumere (art. 16, lett. b, l. n. 222 del 1985, e art. 7, comma 3, cpv., Acc.)<sup>23</sup>.

Con riguardo all'osservanza da parte di enti ecclesiastici delle così dette norme di relazione, si può richiamare, in prospettiva canonistica, il can. 1290 del *Codex Iuris Canonici*, secondo cui – come noto – le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti (sia in genere sia in specie), e sui pagamenti devono essere parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino oppure, per diritto canonico, si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547<sup>24</sup>.

La 'canonizzazione' (cfr. can. 22<sup>25</sup>) del diritto dei contratti implica, infatti, la volontà, manifestata in maniera implicita

---

<sup>23</sup> In proposito, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 230; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 353; e, con particolare riguardo all'intervento e alla funzione notarile negli atti stipulati dagli enti ecclesiastici, S. CREMA, *Questioni in tema di attività negoziale degli enti ecclesiastici*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1315.

Con riferimento alla distinzione fra 'attività di religione o di culto' e 'attività diverse', si vedano anche A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, cit., p. 66; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003, p. 170; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, cit., p. 182; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, cit., p. 105; S. CREMA, *Questioni in tema di attività negoziale degli enti ecclesiastici*, cit., p. 1305.

Per la giurisprudenza, da ultimo, Trib. Catania, Ufficio del giudice del Registro, 19 aprile 2017, in *Vita not.*, 2017, p. 1153.

<sup>24</sup> Si veda T. MAURO, *Gli aspetti canonistici di rilevanza civile nell'attività degli Enti ecclesiastici*, in *Enti ecclesiastici e attività notarile*, a cura di V. Tozzi, Napoli, 1989, p. 17.

Da un punto di vista generale, l'attività degli enti ecclesiastici, oltre alle norme giuridiche – sia canoniche, sia civili – in senso stretto, deve considerare anche riferimenti morali: al riguardo, C.R.M. REDAELLI, *L'etica dell'amministratore dei beni ecclesiali*, in *Quad. dir. ecclesiale*, 2018, p. 97, ove poi si sottolinea la caratteristica dell'amministratore consistente nell'agire con la diligenza del buon padre di famiglia (si veda il can. 1284, § 2 del *Codex Iuris Canonici*, ove si elencano le azioni che attuano tale diligenza).

<sup>25</sup> In materia, G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, 1998; EAD., *Il canone 22. In particolare i limiti del rinvio a norme degli ordinamenti giuridici secolari*, in *Dir. eccl.*, 1997, p. 431; EAD., *Norme statuali e ordinamento canonico. Premessa ad uno studio sulla canonizatio*, *ivi*, 1996, p. 265.



dal legislatore, di sottoporre per ragioni di opportunità le attività *iure privatorum* al diritto comune dello Stato, purché ciò non pregiudichi le finalità ecclesiali dei beni temporali nella Chiesa (come prevede il can. 1254, § 2 del *Codex Iuris Canonici*, i fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri)<sup>26</sup>.

## 5. *La conclusione di contratti*

Con riguardo all'attività contrattuale, si deve preliminarmente ricordare che le modifiche apportate al Concordato fra Stato italiano e Santa Sede (mediante l'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e per effetto della l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione<sup>27</sup>) hanno escluso ogni ingerenza statale nell'amministrazione dei beni appartenenti a enti ecclesiastici. In particolare, è venuta meno, con effetto immediato, la disciplina del controllo sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora soppressi), già previsto dall'art. 30, Concordato del 1929, e dagli artt. 12 e 13, l. 27 maggio 1929, n. 848, e 23 s., r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262<sup>28</sup>. Da ciò consegue che anche la validità dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove disposizioni<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Si veda, fra gli altri, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova ed. a cura di A. PERLASCA, Bologna, 2011, p. 58 ss.; P. ERDÒ, *Chiesa e beni temporali: principi fondamentali del magistero del Concilio Vaticano II (cann. 1254-1256)*, in *I beni temporali della Chiesa*, cit., p. 35.

<sup>27</sup> Per Corte conti, sez. contr., 16 luglio 1990, n. 41, in *Cons. Stato*, 1991, II, p. 179, sono di livello costituzionale la l. n. 121 del 1985, e la l. 20 maggio 1985, n. 206, che danno esecuzione rispettivamente all'accordo di modificazione dei Patti lateranensi e al protocollo di completamento delle anzidette modifiche, firmato il 15 novembre 1984.

<sup>28</sup> In materia, si rimanda a E. PERINOTTO, *I controlli statali sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici (benefici, fabbricerie, confraternite) nella regolamentazione italiana e nello spirito del decreto Presbyterorum ordinis del Vaticano II*, Città del Vaticano, 1969.

<sup>29</sup> Cfr. Cass., 27 giugno 2002, n. 9378, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Enti e beni ecclesiastici*, n. 11, circa un contratto preliminare di vendita immobiliare

La materia dell'attività contrattuale degli enti ecclesiastici è contrassegnata dalla considerazione per cui le norme che abilitano un ente ad operare direttamente o in luogo di un altro ente, come in genere i rapporti fra enti ecclesiastici definiti dal diritto canonico<sup>30</sup>, appaiono rimanere all'interno del sistema canonico, e, in assenza di normativa specifica, non vengono

---

intercorso fra un beneficio parrocchiale e una società.

<sup>30</sup> Sulla rappresentanza negli enti ecclesiastici, sotto il vigore del precedente Concordato, Cass., 4 luglio 1981, n. 4363, in *Rep. Giur. it.*, 1981, voce *Enti e beni ecclesiastici*, n. 11, ha giudicato che, poiché, data l'autonomia di organizzazione riconosciuta alla Chiesa cattolica dall'art. 1 Concordato, il problema della rappresentanza degli enti ecclesiastici deve essere risolto in base alle norme del diritto canonico, la rinuncia del parroco alla titolarità della parrocchia comporta (dopo la comunicazione al parroco dell'accettazione da parte del vescovo) la perdita della rappresentanza dell'ente parrocchiale a norma del can. 190 *C.I.C.*, mentre è irrilevante, al fine di escludere tale perdita, la circostanza che il parroco rinunziatario abbia celebrato matrimoni dopo la rinuncia o che abbia firmato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto di citazione come rappresentante legale della parrocchia; per App. Genova, 19 febbraio 1976, in *Dir. eccl.*, 1978, II, p. 251, i legittimi superiori dei beneficiati, individuati solo considerando quel rapporto gerarchico che è proprio degli organismi della Chiesa cattolica, sono pienamente in grado di rappresentare processualmente i loro sottoposti allorché questi in un giudizio non vengano in rilievo come singoli. Sulla normativa canonica degli atti di straordinaria amministrazione, si vedano: A. INTERGUGLIELMI, *Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici*, in *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, a cura di P. CLEMENTI, L. SIMONELLI, Milano, 2015, p. 112; M. RIVELLA, *Il decreto diocesano sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (can. 1281 § 2)*, in *Quad. dir. ecclesiale*, 2018, p. 118; A. VIZZARI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in *I beni temporali della chiesa*, cit., p. 76; A. LONGHITANO, *L'amministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del vescovo diocesano (cann. 1276-1277 c.i.c.)*, *ibidem*, p. 97; nonché, sui casi di necessità della licentia della Sede Apostolica, M. MARCHESI, *La Santa sede e i beni ecclesiastici*, *ibidem*, p. 117.

Per il particolare aspetto dell'amministrazione e dell'attività negoziale riguardante beni degli istituti religiosi di vita consacrata (can. 638 *C.I.C.*), si rimanda alle *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, emesse il 2 agosto 2014 dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. In materia, A. RAVA, *Rapporti tra diocesi e vita consacrata nell'amministrazione dei beni*, in *Quad. dir. ecclesiale*, 2017, p. 481. Si vedano anche gli orientamenti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, dal titolo *Economia a servizio del carisma e della missione. Boni dispensatoris multiformis gratiae Dei*, del 6 gennaio 2018.

ritenute rilevanti in termini di validità ed efficacia dell'attività negoziale privatistica; quest'ultima viene svolta secondo le norme del diritto civile e, in particolare, del codice (in quanto non diversamente disposto da leggi speciali): le istituzioni ecclesiali appaiono dunque sottoposte alle norme comuni di relazione.

Per questo, ai fini della validità dei contratti conclusi da un ente ecclesiastico *iure privatorum*, non viene in considerazione l'assetto concordatario (riguardante la piena autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica circa la sua organizzazione interna) neppure con riferimento al potere di contrarre. Sui negozi stipulati dalla Chiesa e dagli enti ecclesiastici in Italia non appare rilevare, poi, la normativa di diritto canonico (che, per esempio, affida ai Parroci la titolarità della parrocchia e la gestione ed amministrazione del relativo patrimonio, escludendo un ruolo della Diocesi): in assenza di una normativa specifica, tali contratti sono regolati dalle disposizioni del diritto privato italiano<sup>31</sup>.

Le comuni norme di relazione menzionate vengono considerate, di per sé, inidonee a dare luogo alle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità, che la norma concordataria *ex art. 2, l. n. 121 del 1985*<sup>32</sup>, ha inteso tutelare in ottemperanza al dettato costituzionale.

Si è, per esempio, giudicato – con alcuni tratti originali rispetto alle motivazioni che in genere portano a tali conclusioni – il caso di una curia arcivescovile<sup>33</sup>, che ha assegnato a un

---

<sup>31</sup> Al riguardo, si veda, comunque, la dottrina secondo cui i *sacri canones* concernenti l'amministrazione e la rappresentanza degli enti ecclesiastici hanno forza di legge nell'ordinamento italiano, in virtù di un meccanismo di rinvio formale di origine internazionalprivatistica (così, V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1970, p. 245).

<sup>32</sup> Su tale norma, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 85. In generale, sulla libertà religiosa in Italia, si rimanda a A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2012; mentre, con riguardo alla *libertas Ecclesiae* e alle differenze con la libertà religiosa, si veda L. SPINELLI, *Libertas Ecclesiae. Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1979, p. 189 ss.; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 61 e 84.

<sup>33</sup> Sugli enti di governo della Chiesa cattolica, fra gli altri, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018<sup>3</sup>, p. 125 ss. (in particolare, con riguardo alla curia diocesana e al regime degli atti relativi, p. 153 ss.); R. BERTOLINO, voce *Curia diocesana*, in *Digesto, disc. pubbl.*, vol. IV, Torino, 1989, p. 499.

architetto diversi incarichi professionali per la progettazione, la gestione dei lavori e delle pratiche amministrative, comprese quelle dirette a ottenere finanziamenti pubblici, al fine del ripristino di edifici parrocchiali colpiti da un terremoto<sup>34</sup>.

Si trattava, nel caso *de quo*, di lavori che potevano essere gestiti direttamente dal Provveditorato alle Opere Pubbliche (se il finanziamento era statale) e dalla Regione (se il finanziamento era regionale), oppure che potevano essere dati in concessione agli enti ecclesiastici.

La curia arcivescovile, relativamente ai beni in oggetto, non si è limitata a conferire gli incarichi all'architetto, ma ha anche gestito direttamente l'esecuzione dei lavori fino alla loro ultimazione. Ciò poiché la curia medesima ha chiesto l'affidamento in concessione e, in tale veste, ha stipulato contratti di appalto con le imprese esecutrici delle opere e incassato i contributi erogati dallo Stato e dalla Regione. Ultimati i lavori e ricevuti i contributi, non intendeva corrispondere compenso all'architetto menzionato, contestando genericamente un suo inadempimento e soprattutto la validità dei contratti d'opera intellettuale stipulati senza valida rappresentanza in base alle norme canoniche<sup>35</sup>.

Considerata anche l'attività di richiesta della concessione dei lavori e di stipulazione dei contratti di appalto, nonché di domanda e ricezione dei relativi contributi pubblici, la giurisprudenza ha ritenuto incongruente e non logico escludere il potere di rappresentanza dell'Arcivescovo – come la Sua dife-

---

Sui poteri del Vescovo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, si vedano anche: G. RUGOLO, *L'ente ecclesiastico imprenditore: conflitto tra norme, poteri e giurisdizioni? Il caso della fondazione Opera Diocesana Assistenza*, in *Vita not.*, 2017, p. 1162; A. LONGHITANO, *L'amministrazione dei beni: la funzione di vigilanza del vescovo diocesano (cann. 1276-1277 c.i.c.)*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, p. 83.

<sup>34</sup> Cfr. Cass., 25 febbraio 2019, n. 5415, in banca dati *De Jure*, Giuffrè.

<sup>35</sup> Sulla prestazione professionale e la responsabilità dell'architetto, si rimanda a G. MUSOLINO, *Contratto d'opera professionale*, 3 ed., in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2020, pp. 679-701; ID., *La responsabilità del professionista tecnico (ingegnere, architetto, geometra)*, 7 ed., Rimini, 2011

sa chiedeva – limitatamente al conferimento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale<sup>36</sup>.

In altri termini, a ben vedere, l'arresto considera determinante la circostanza per cui la curia, in persona dell'Arcivescovo, oltre ad avere direttamente provveduto al conferimento di appalti ad imprese, ha anche utilizzato l'attività dell'architetto con incarichi professionali di progettazione, di direzione dei lavori e di contabilità, conseguendo, inoltre suo tramite, finanziamento statali e regionale.

La giurisprudenza di legittimità, per giungere alla conclusione dell'applicabilità delle comuni norme di relazione, appare aver dato rilievo preminente non tanto e non solo alla menzionata regola della sottoposizione degli enti ecclesiastici alle disposizioni di relazione, ma piuttosto alla rilevanza – nel caso concreto – del richiamo da parte dell'ente ecclesiastico alle norme canoniche limitatamente alle attività negoziali con conseguenze 'negative' (il pagamento del compenso al professionista, che ha seguito le opere di ricostruzione e restauro e le pratiche per i relativi finanziamenti pubblici) e non per quelle con ricadute 'positive' (come l'ottenimento dei finanziamenti pubblici).

Soprattutto per questo motivo, nel caso specifico, non è apparso assumere rilevanza il richiamo, invocato dalla difesa dell'Arcidiocesi, all'assetto concordatario relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa circa la propria organizzazione interna (in base alle norme canoniche regolanti la fattispecie *de qua*, la titolarità e l'amministrazione dei beni parrocchiali appaiono affidate al Parroco, restando esclusi per la Diocesi poteri e responsabilità).

In generale, comunque, risulta necessario fare riferimento alla rilevanza civile dei controlli canonici, che influisce sulla validità o efficacia dell'attività negoziale degli enti ecclesiastici integrando le norme di diritto civile. Al riguardo, l'art. 7, n. 5, Accordo di Villa Madama, prevede che l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli

---

<sup>36</sup> Sui poteri di rappresentanza, P. PICCOLI, *La rappresentanza negli enti ecclesiastici*, in *Riv. not.*, 2000, p. 21.

indicati dal diritto canonico (cann. 1291-1295 del *Codex Iuris Canonici*), oltre che, quanto agli acquisti di questi enti, anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per le persone giuridiche; mentre in base all'art. 18, l. n. 222 del 1985, ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici, che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche<sup>37</sup>.

#### 6. *L'osservanza delle limitazioni al diritto di proprietà. Considerazioni generali*

Da un punto di vista generale, i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme dell'ordinamento italiano, siano esse dettate dal codice civile o da leggi speciali (art. 831 c.c.).

Circa l'utilizzo di beni di proprietà privata dell'ente ecclesiastico, consideriamo gli edifici e le relative pertinenze di proprietà delle parrocchie, utilizzati per le attività a scopo educativo, sociale, ricreativo. Tali attività, pur tenendo conto del carattere strumentale delle strutture sportive e ricreative parrocchiali rispetto all'attività propriamente religiosa e del valore e interesse sociale della forma di godimento della proprietà *de qua* (godimento che si esprime nel mettere a disposizione e nel far fruire a terzi, e in genere alla collettività, il bene da parte del proprietario), sono giudicate come regolate in via diretta non dalla normativa costituzionale e concordataria (in

---

<sup>37</sup> In materia, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 253; P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2007, p. 277; ID., *Attività negoziale degli enti ecclesiastici e regime dei controlli canonici*, in *Dir. fam. e pers.*, 2007, p. 1372; A. NICORA, *Intervento*, in *Riforma concordataria. Enti e beni ecclesiastici dopo la legge 20 maggio 1985, n. 222*, Milano, 1986, p. 54; F. ADAMI, *I controlli canonici e la loro rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. eccl.*, 1973, I, p. 3.

particolare, dall'art. 2, l. n. 121 del 1985), ma dalle norme comuni sull'esercizio del diritto di proprietà.

Al riguardo, si è giudicato che il richiamo alla norma concordataria, che riconosce la piena libertà ed autonomia della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici nel perseguimento della propria missione pastorale, educativa e caritativa, non sembrerebbe pienamente conferente, poiché la promozione di attività ricreative e sportive, essenzialmente finalizzate a favorire l'aggregazione dei giovani e delle loro famiglie presso le strutture parrocchiali, costituirebbe un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali sopra indicate.

Si afferma che tali attività si svolgono in concreto con modalità non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione<sup>38</sup>.

Può però osservarsi che, se le modalità di svolgimento delle attività appaiono con frequenza simili a quelle svolte presso enti non afferenti alla Chiesa cattolica, diverso in maggiore o minor misura è il contesto in cui l'attività viene svolta, essendo non solo ospitata in locali e strutture ecclesiali (che, in genere, di per sé richiamano valori spirituali e comunitari), ma anche di frequente preceduta o seguita da attività religiose e educative, peculiari della missione ecclesiale.

Dovrebbero considerarsi, dunque, da un lato, i valori costituzionali che trovano attuazione in un'attività che, pur non direttamente e immediatamente istituzionale e religiosa, può presentarsi difficilmente separabile e distinguibile da quest'ultima, e, dall'altro, i riflessi della socialità, dell'educazione e della libertà religiosa, riconosciute dalle norme concordatarie.

Si tratta di valori che risultano, a nostro avviso, insuscettibili di sottostare al contemperamento delle differenti e diverse ragioni della proprietà, quanto meno quando non viene dedotta una lesione di beni costituzionalmente rilevanti, quali il diritto alla salute e alla vita di relazione.

---

<sup>38</sup> In questi termini, Cass., 31 gennaio 2006, n. 2166, in *Giur. it.*, 2007, c. 1141.

Potrebbe, inoltre, essere valutata la comprensione delle fattispecie in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, l. n. 121 del 1985, circa la piena libertà della Chiesa cattolica di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e santificazione, e non delle statuzioni comuni. Per questo motivo, appare quanto meno da considerarsi caso per caso l'applicazione diretta della normativa costituzionale e concordataria invece che delle comuni disposizioni di relazione.

### *7. La disciplina delle immissioni*

Venendo a qualche esemplificazione circa l'applicabilità alle attività e ai beni degli enti ecclesiastici della disciplina sulle limitazioni al diritto di proprietà, prendiamo in considerazione la materia delle immissioni.

La giurisprudenza ha giudicato applicabile la disciplina di diritto comune e, in particolare, le previsioni dell'art. 844 c.c., circa le immissioni menzionate, alla fattispecie di rumori dovuti ad attività sportive svolte nelle parrocchie. Si è, per esempio, preso in considerazione il caso dei rumori (che recavano fastidio al proprietario di un immobile antistante il campo da gioco) provenienti dal campo di calcio annesso all'oratorio di una parrocchia durante lo svolgimento di partite fra i ragazzi frequentanti l'oratorio stesso<sup>39</sup>.

Si è ritenuto che anche gli enti ecclesiastici, quando *iure privatorum utuntur* (come nel caso in cui si discuta l'uso di beni di proprietà privata), sono soggetti all'art. 831 c.c.: sono tenuti all'osservanza delle limitazioni comuni all'esercizio del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle di cui all'art. 844 c.c.

Tale applicazione è stata giustificata affermandosi che le limitazioni, derivanti dal diritto comune, allo svolgimento di attività non prettamente peculiari della Chiesa cattolica, ri-

---

<sup>39</sup> Cfr. Cass., 31 gennaio 2006, n. 2166, cit.



sultano intrinsecamente inidonee a dar luogo alle compressioni della libertà religiosa e delle alte finalità connesse, che la norma concordataria *ex art. 2, l. n. 121 del 1985*, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha sì inteso garantire, senza però che ciò comporti la rinuncia da parte dello Stato italiano alla tutela di beni giuridici primari, anche garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali non solo il diritto di proprietà privata, ma anche quello alla salute (pure la tutela di quest'ultimo, secondo un non pacifico orientamento giurisprudenziale, rientrerebbe fra le esigenze perseguite dalla disciplina *ex art. 844 c.c.*).

In proposito, si può però condividere l'osservazione critica circa la giurisprudenza che, facendo riferimento al criterio di tollerabilità normale, ha giudicato disturbante «il grido dei tifosi – evidentemente della schiera di Umberto Saba – che non consentiva, neppure a finestre chiuse, l'ascolto di trasmissioni televisive»<sup>40</sup>. Attraverso la rimessione al giudizio di fatto, è infatti passata come incensurabile una decisione di merito in tema di immissioni in cui al rumore (dovuto a eventi – limitati nel tempo – di socializzazione, coinvolgenti un'ampia pluralità di persone in un ambito educativo e religioso) è stato dato un connotato negativo, perché fastidioso soggettivamente e in definitiva contrario solo alle esigenze personali di tranquillità (e non di salute) dell'abitante della casa prospiciente il campo sportivo.

Il criterio della tollerabilità può aggiungere un ulteriore limite, volto sì a salvaguardare esigenze individuali meritevoli, ma secondo l'art. 844 c.c. solo di natura patrimoniale, poiché il bene tutelato è il fondo. La protezione della persona del proprietario è prevista da ulteriori e maggiormente adeguate norme, con cui l'art. 844 c.c. può convivere, ma non confondersi<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> In questi termini, M. COSTANZA, *Evoluzioni ed involuzioni giurisprudenziali in tema di immissioni*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 467.

<sup>41</sup> Si veda M. COSTANZA, *Evoluzioni ed involuzioni giurisprudenziali in tema di immissioni*, cit., p. 467. Nel senso di limitare l'applicazione della disciplina sulle immissioni alla tutela dei fondi, anche Corte cost., 23 luglio 1974, n. 247, in *Foro it.*, 1975, I, c. 18. Circa asserite lesioni delle abitudini di vita della persona, cfr. anche Cass., 20 marzo 2012, n. 4394, in banca dati *De*

Un altro esempio riguardante la disciplina della proprietà con riguardo alle immissioni, riguarda l'uso delle campane. Esso non reca disturbo alla quiete pubblica, in quanto richiama dei fedeli alle funzioni e ai luoghi di culto<sup>42</sup>.

Più in particolare, il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa nell'ambito delle funzioni liturgiche (la cui regolazione, nel diritto concordatario vigente, è riconosciuta alla Chiesa cattolica) non integra il reato *ex art. 659 c.p.* Ciò a meno che si sia in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e vi sia l'assenza di disposizioni specifiche, emanate dall'autorità ecclesiastica, tese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari momenti forti della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità<sup>43</sup>.

---

*Jure*, Giuffré; Cass., 19 agosto 2011, n. 17427, *ibidem*; e, per l'esclusione della rilevanza giuridica del danno alla 'tranquillità domestica', Cass. 8 marzo 2010, n. 5564, in *Danno e resp.*, 2010, p. 776, con nota di G. PONZANELLI, *Le immissioni intollerabili e il rimedio del danno non patrimoniale*.

Per l'inquadramento generale dell'istituto delle immissioni, si vedano: L. FRANCARIO, *La proprietà fondiaria*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, Torino, 2005, p. 461; M.R. MAUGERI, *Le immissioni*, Padova, 1999; U. MATTEI, voce *Immissioni*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, vol. IX, Torino, 1993, p. 311; C. SALVI, voce *Immissioni*, in *Enc. giur.*, vol. XV, Roma, 1989; mentre, per una rassegna degli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, M. LAMICELA, *L'interpretazione in chiave personalistica dell'art. 844 c.c.: ricadute sistematiche e nodi irrisolti*, in *Contr. e impr.*, 2019, p. 169.

<sup>42</sup> Al riguardo, si segnala Cass. pen., 24 novembre 1994, n. 3261, in *Giust. pen.*, 1996, II, p. 502.

<sup>43</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 23 aprile 1998, n. 2316, in *Dir. eccl.*, 1999, II, p. 121, secondo cui inoltre la l. n. 447 del 1995, circa l'inquinamento acustico, non ha abrogato l'art. 659, comma 1, c.p., poiché la legge speciale fissa un limite di rumorosità, per tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza comporta la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico; per Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1996, n. 848, in *Riv. giur. polizia*, 2007, p. 534, l'attività sacerdotale, in particolare quella di parroco, può essere qualificata come 'professione', intesa come attività prevalentemente intellettuale, fondata su studi specifici, che di fatto costituisce fonte di reddito; e deve

È interessante, peraltro, constatare come, circa la tutela dell'uso e del suono di un bene come la campana da parte dell'ente ecclesiastico, la giurisprudenza amministrativa abbia riconosciuto che sussiste l'interesse, di natura non patrimoniale, bensì morale, della parrocchia ad impugnare la concessione edilizia rilasciata al proprietario finitimo.

Tale interesse all'impugnazione del provvedimento amministrativo sussiste in capo alla parrocchia confinante, nel caso in cui, a causa del costruendo fabbricato viciniore, il suono delle campane della chiesa venga sentito con minore intensità, in quanto il nuovo edificio incide sfavorevolmente su un'attività strettamente connessa all'esercizio del culto (al riguardo, è irrilevante che tale suono sia prodotto, o meno, da un apparecchio registratore, piuttosto che dalle campane)<sup>44</sup>.

---

escludersi che essa sia di per sé rumorosa, sia pure con riguardo al suono delle campane per richiamare i fedeli al culto, poiché lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita della comunità, e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

<sup>44</sup> Così, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1269, in *Dir. eccl.*, 1998, II, p. 111.

**GIUSEPPE MUSOLINO, Beni e attività negoziale *iure privatorum* degli enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano**

Il saggio analizza alcuni aspetti della disciplina della proprietà e dell'attività contrattuale degli enti della Chiesa cattolica in Italia, verificando l'incidenza normativa della finalità religiosa e sociale.

**Parole chiave:** proprietà, immissioni, contratto, Chiesa cattolica.

**GIUSEPPE MUSOLINO, Real estate and contracts of Catholic ecclesiastical corporations in Italian policy and judicature**

The essay deals with the matter about real estate and contracts of Catholic ecclesiastical corporations in Italian law (e.g. Art. 831 Civil Code; Art. 844 Civil Code; Art 2 Law 25 March 1985, n. 121).

**Key words:** Church property, bounds, contrat, Catholic Church

# ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

*Pubblicazione trimestrale*

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: [info@muccheditore.it](mailto:info@muccheditore.it).

**Recensioni e segnalazioni bibliografiche:** gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.